

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3018} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(FALCUCCI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(GASPARI)

Statizzazione delle sezioni di scuola materna e delle classi di
scuola elementare gestite dall'Opera nazionale Montessori

Presentato il 5 luglio 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — È noto a tutti il ruolo storico che è stato svolto dall'Opera nazionale Montessori nel sostenere e diffondere il modello educativo montessoriano, che tanto rilievo ha avuto nello sviluppo della cultura pedagogica italiana verso forme aperte e democratiche dell'attività d'insegnamento e formazione delle giovani generazioni.

È da ricordare che l'ente, oltre a svolgere attività di promozione, ha assunto anche la gestione di sezioni di scuola materna e di classi di scuola elementare, nell'intento di costituire una concreta occasione di sperimentazione e di approfondimento del metodo.

Peraltro, tale attività gestoria è venuta assumendo, anche per l'evoluzione dei co-

sti, oneri finanziari non più proporzionati alla dimensione delle entrate di cui l'Opera stessa può usufruire.

Si è pertanto profilato il rischio di una chiusura dell'ente, e, quindi, di dispersione del patrimonio di esperienze, che esso ha creato in questi anni.

La soluzione più opportuna sembra, pertanto, quella di trasferire allo Stato le sue strutture più propriamente scolastiche, in modo che esse possano costituire un'occasione istituzionalizzata di sperimentazione del metodo montessoriano.

Un intervento in tal senso agevolerebbe, fra l'altro, il risanamento finanziario dell'Opera, che potrebbe meglio dedicare le proprie energie all'assistenza tecnica e all'attività di promozione.

All'obiettivo sopra indicato intende provvedere il presente disegno di legge, il quale consta di tre articoli.

Il primo articolo provvede alla statizzazione delle sezioni di scuola materna e delle classi di scuola elementare, stabilendo che gli immobili e le attrezzature di proprietà dell'Opera, utilizzati per l'attività didattica, rimangono ad essa destinati.

Il secondo articolo si preoccupa di mantenere in servizio il personale docente e non docente, già dipendente dall'Opera, trasferendolo allo Stato in modo da assicurare continuità all'attività delle sezioni e classi predette.

Il terzo articolo provvede alla copertura dell'onere finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Le sezioni di scuola materna e le classi di scuola elementare, gestite dall'Opera nazionale Montessori, sono statizzate a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Dette sezioni di scuola materna e classi di scuola elementare continuano a funzionare in via sperimentale con il metodo Montessori e sono annesse al circolo didattico viciniore.

3. Gli immobili o porzioni di essi, di proprietà dell'Opera nazionale Montessori, utilizzati per l'attività scolastica, rimangono ad essa destinati. Parimenti rimane ferma l'attuale destinazione degli arredi e delle attrezzature didattiche in dotazione alle sezioni di scuola materna ed alle classi di scuola elementare statizzate.

4. L'Opera nazionale Montessori presta la propria assistenza tecnica alla sperimentazione dell'insegnamento con il metodo Montessori, da attuare nelle medesime sezioni e classi, secondo quanto previsto in apposita convenzione da stipulare tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Opera.

5. Il personale docente, da assegnare alle sezioni di scuola materna ed alle classi di scuola elementare predette, deve essere comunque in possesso dell'apposita specializzazione.

ART. 2.

1. Il personale docente e non docente, il quale risulti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in servizio presso le sezioni di scuola materna o le classi di scuola elementare di cui al precedente articolo 1, e che sia in possesso dei prescritti requisiti, è trasferito, a do-

manda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze dello Stato, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla predetta data.

2. Il personale trasferito conserva la posizione rivestita alle dipendenze dell'ente di provenienza e rimane assegnato alle sezioni di scuola materna ed alle classi di scuola elementare statizzate, al fine di assicurare continuità alla sperimentazione dell'insegnamento con il metodo Montessori.

3. Il predetto personale ha diritto a conservare il trattamento economico complessivo già in godimento. A tal fine, gli sono attribuiti, nella classe di stipendio iniziale, tanti aumenti periodici, anche convenzionali, quanti sono necessari ad assicurargli un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.350 milioni nell'anno 1985 ed in lire 450 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede per l'anno 1985 quanto a lire 900 milioni mediante riduzione, rispettivamente per lire 300 milioni e lire 600 milioni, degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1461 e 1572 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo, e quanto a lire 450 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per « Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro », e per gli anni 1986 e 1987, mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi del detto accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.